

La presente deliberazione sostituisce ed annulla quella di G.C.  
n. 149 del 30.07.2013 pubblicata in data 09.08.2013 al n. 13851 <sup>Copia</sup>  
perché contenute errori materiali nella indicazione del numero



## CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta-Andria-Trani

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N° 168

**OGGETTO:** Ricorso T.A.R. - Puglia - Bari - PLANETEK ITALIA s.r.l. c/ Comune di Canosa di Puglia. Sentenza n.783/2013 - Determinazioni.

#### IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 12.07.2013

F.to Dott. Samuele Pontino

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 12.07.2013

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

#### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 e comma 4 - lett. d) - del D.Lgs. n. 267/2000 in data 29.07.2013

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'anno duemilatredecim, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	P
Pietro BASILE	V. Sindaco	P
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	P
Laura LUPU	Assessore	P
Giovanni Battista PAVONE	Assessore	A
Francesco MINERVA	Assessore	P
Leonardo PISCITELLI	Assessore	P
Giovanni QUINTO	Assessore	P

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa Oreste

L'Assessore al Contenzioso, Avv. Pavone Giovanni Battista, propone l'adozione del seguente provvedimento, su relazione del Dirigente competente, dott. Samuele Pontino:

- ✓ Con ricorso notificato a questo Comune in data 31.10.2012, acquisito al protocollo generale dell'ente al n.30172, la Planetek Italia s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Signora Maria Pappalepore, in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituendo con INTERGRAPH ITALIA LLC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Claudio Mingrino, in proprio e in qualità di mandante del raggruppamento temporaneo costituendo con Planetek Italia s.r.l., entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Filippo Disertori, Helga Garuzzo, Umberto Michielin e Monica Intini ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'ultima a Bari, ha chiesto al T.A.R. Puglia – Bari l'annullamento, previa sospensione cautelare:
  1. del provvedimento prot. 27663, trasmesso via raccomandata a/r anticipata via fax in data 11 ottobre 2012, con il quale il Comune di Canosa di Puglia ha comunicato al raggruppamento temporaneo di imprese tra Planetek Italia s.r.l. e Intergraph Italia LLC l'esclusione dalla procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico di progettazione e realizzazione di un "Sistema Integrato di Monitoraggio e Prevenzione dei Reati Ambientali" (SIMP), CIG. 4407343E7C, ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006;
  2. della raccomandata del Comune di Canosa di Puglia datata 18 ottobre 2012, ricevuta in data 24 ottobre 2012, con la quale la stazione appaltante ha rigettato l'istanza di autotutela presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese tra Planetek Italia s.r.l. e Intergraph Italia LLC ed ha confermato il provvedimento di esclusione dello stesso raggruppamento dalla gara;
  3. dei verbali della commissione giudicatrice riunitasi in data 8 e 9 ottobre 2012;
  4. di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti,
- ✓ con il medesimo ricorso, la ricorrente ha chiesto al Presidente del Tribunale adito l'adozione di misure cautelari provvisorie, con condanna dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica, o, in via subordinata, il risarcimento per equivalente pecuniario, in quanto la prosecuzione della procedura *"comporterebbe di fatto l'estromissione dalla stessa dell'odierna ricorrente che vedrebbe quindi compromessa in via definitiva la legittima aspettativa all'aggiudicazione della stessa"*;
- ✓ con nota prot. n. 30322 del 05.11.2012, l'Ufficio Contenzioso ha invitato il Dirigente del Settore LL.PP. - Ambiente a voler comunicare motivato parere in ordine all'opportunità, per questo Ente, di costituirsi in giudizio;
- ✓ il succitato Dirigente, con nota del 05.11.2012, prot. n.30423 – LL.PP. n.5600, ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio da parte di questo Ente;
- ✓ per completezza di discorso, si rappresenta che il Presidente del T.A.R. Puglia – Bari, Sez. Prima, in data 6.11.2012, in merito all'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle ricorrenti, ha pronunciato il seguente decreto: *"Respinge la suddetta domanda di misure cautelari provvisorie. Fissa la camera di consiglio del 21 novembre 2012 per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare"* per la seguente motivazione *"nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 novembre 2012) per la trattazione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, la posizione soggettiva delle ricorrenti non è tale da poter essere pregiudicata in modo*

*irreparabile, ben potendo esse far valere tutte le loro ragioni mediante impugnazione dell'aggiudicazione definitiva”;*

- ✓ con deliberazione n.138 in data 09.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi nel ricorso al T.A.R. Puglia – Bari – proposto dalla Planetek Italia s.r.l., affidando il relativo incarico all'Avv. Ermelinda Pastore;
- ✓ con nota telefax pervenuta a questo Comune in data 22.11.2012 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.32713, l'Avv. Ermelinda Pastore ha comunicato che, con ordinanza n.862 del 22.11.2012, il T.A.R. Puglia Bari - Sez. I - ha accolto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento di esclusione del RTI Planetek dall'appalto di progettazione e realizzazione di un “Sistema Integrato di Monitoraggio e prevenzione dei reati ambientali”;
- ✓ con successiva nota in data 20.05.2013, pervenuta il 27.05.2013 ed acquisita al protocollo generale dell'ente al n.14874, il predetto legale ha trasmesso copia della sentenza n.783/2013 emessa il 20.02.2013 e depositata in data 20.05.2013, con la quale il T.A.R. Puglia – Bari – Sez. I – ha accolto in parte il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati, ha respinto la domanda risarcitoria e compensato le spese;
- ✓ con la medesima nota, l'avv. Ermelinda Pastore ha precisato che *“La motivazione della sentenza è principalmente appuntata sulla motivazione dell'esclusione che il T.A.R. ha ritenuto riconducibile “nella pretesa inammissibilità dell'avvalimento relativamente al requisito (definito, dalla stazione appaltante, come connotato da “un'implicita soggettività”) della certificazione di qualità”. In proposito, con la decisione in parola, il TAR ha ritenuto che la certificazione di qualità possa essere oggetto di avvalimento e, comunque, “la disciplina di gara non è di ostacolo al ricorso dell'avvalimento in materia di certificazione di qualità, ed anzi, (...), presuppone l'ammissibilità dell'avvalimento in detto ambito”. Ai fini della valutazione della possibilità di proporre appello deve considerarsi che la statuizione risulta coerente con i principi affermati da recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 6.3.2013, n.1368) e che la gara risulta già aggiudicata--- OMISSIS..... proprio al RTI Planetek”.*
- ✓ con nota prot. n.15743 (LL.PP. n.3015) del 30.05.2013, il Dirigente del Settore LL.PP., ing. Sabino Germinario, con riferimento alla nota del 20.05.2013, trasmessa dal legale difensore di questo Ente, pervenuta in data 27.05.2013 e registrata al n.14874 di protocollo, ha espresso parere non favorevole alla proposizione dell'appello avverso la succitata sentenza;
- ✓ necessita, pertanto, provvedere di conseguenza;

#### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;

Preso atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- 1) il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente del I Settore, quale responsabile della sezione Contenzioso;
- 2) il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Dirigente del Settore Finanze;
- 3) il visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 comma 2 e comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale;

**Ad unanimità di voti espressi in forma palese,**

**DELIBERA**

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati,

di non proporre appello alla sentenza n.783/2013 emessa dal T.A.R. Puglia – Bari – Sez. I il 20.02.2013 e depositata in data 20.05.2013, nel ricorso proposto da Planetek Italia s.r.l.;

---

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

**Il Sindaco**

F.to

Dott. Ernesto LA SALVIA

### SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal 13 AGO. 2013 al 27 AGO. 2013 al n. 1408

ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li 13 AGO. 2013

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli

### COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA GENERALE**  
Istruttore Amministrativo  
F.to Donato Fasanelli